



COMUNE DI CASTIGLIONE FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Deliberazione n. 59 del Registro in data 03/12/2014

OGGETTO: *Richiesta chiarimento interpretativo alla Corte dei Conti e sospensione dell'inquadramento in categoria D, posizione economica D1 del componente dell'Ufficio di Staff*

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre, del mese di dicembre, alle ore 11.30, nella sede Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

| COMPONENTI | Presenti | Assenti |
|--|----------|---------|
| MONTANARO SALVATORE- SINDACO | X | |
| FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO | X | |
| RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO | X | |

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 01/10/2014, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2014-2016 ed è stata effettuata la ricognizione annuale della dotazione organica complessiva;
- che con la sopra richiamata deliberazione, la Giunta Comunale ha disposto, quale atto di indirizzo cui il responsabile del servizio competente dovrà attenersi, l'avvio della procedura di reclutamento, in conformità al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, di nr. 1 unità lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato (otto mesi, salvo proroga) e part-time (massimo 18 ore settimanali), da assegnare all'Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15/10/2014, è stato istituito l'ufficio di staff ai sensi dell'art.90 del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 7-9 del Regolamento stralcio disciplinante le modalità di svolgimento delle selezioni di reclutamento di personale a tempo determinato, un ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta quale supporto per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo;
- con la sopra richiamata deliberazione è stato dato mandato al Responsabile del Personale di attivare la procedura per il conferimento di un incarico di collaborazione mediante assunzione a tempo parziale (12 ore settimanali) e determinato (per otto mesi), salvo proroga, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/00, di una unità di personale da inquadrare in categoria D, posizione economica D1, presso l'Ufficio di Staff del Sindaco;
- con la medesima deliberazione n.47 del 15/10/2014 la Giunta Comunale ha inoltre stabilito l'attribuzione al componente dell'ufficio di staff di un unico emolumento, in sostituzione del trattamento economico accessorio, comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale e di qualsiasi altro emolumento accessorio previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali ed decentrati, quantificato in Euro 3.000,00 annui;
- con determinazione n.454 del 20/10/2014, in attuazione delle deliberazioni di Giunta Comunale, il Responsabile del Personale ha approvato l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di collaborazione nell'ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell'art.90 D.lgs. 267/2000 e che l'avviso pubblico è stato pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- con determinazione n.491 del 07/11/2014, il Responsabile del Personale ha preso atto ed approvato i verbali dei colloqui effettuati dal Sindaco, con l'assistenza del Responsabile medesimo e del Segretario Comunale, in data 4 e 7 novembre 2014, ed ha disposto la trasmissione dei medesimi verbali al Sindaco per la successiva individuazione con proprio provvedimento del soggetto cui conferire l'incarico in questione;
- con proprio provvedimento n. 24 del 10/11/2014, il Sindaco ha nominato il componente dell'Ufficio di Staff, con il profilo professionale di istruttore direttivo, categoria giuridica D e posizione economica D1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto regioni ed Autonomie Locali, per un periodo di tempo determinato di otto (8) mesi, salvo proroga, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto (10/11/2014) e part-time per dodici (12) ore settimanali;

PRECISATO che le attività principali svolte dal dipendente assunto ex art.90 del d.lgs. 267/2000, così come precisato nelle richiamate deliberazioni della Giunta Comunale e nel provvedimento sindacale di nomina, sono quelle di supporto nell'attuazione del programma di mandato, comunicazione istituzionale del Comune con le categorie economiche, fund raising ed innovazione tecnologica, come di seguito specificate:

- relativamente alla comunicazione, l'unità presterà assistenza per quanto concerne la comunicazione istituzionale con le categorie economiche del Sindaco e della Giunta e curerà l'organizzazione di conferenze stampa e campagne promozionali legate alle attività del Comune;
- relativamente al fund raising l'unità lavorativa si adopererà per il reperimento di partner (pubblici o privati) di progetto e sponsor istituzionali a sostegno di iniziative, opere e servizi dell'Amministrazione comunale;
- relativamente all'innovazione tecnologica l'unità lavorativa supporterà gli organi di governo nella pianificazione, programmazione e successivo monitoraggio sullo stato di attuazione di iniziative per l'evoluzione tecnologica della macchina amministrativa comunale e per l'incremento ed il miglioramento dei servizi per il cittadino;

PRESO ATTO che dal curriculum vitae della persona nominata dal Sindaco emerge che la stessa è in possesso di adeguata professionalità, esperienza e di tutte le competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto richieste dall'organo politico, così come sopra precisate, e che la medesima persona non ha conseguito il titolo di studio del diploma di laurea;

VISTO l'art.11 comma 4 del decreto legge n.90/2014, convertito in legge n.114/2014, che ha aggiunto all'art.90, dopo il comma 3, un nuovo comma 3bis all'art. 90 del decreto legislativo n.267/2000 (TUEL) a mente del quale *"Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale"*;

TENUTO CONTO che la relazione illustrativa al disegno di legge n.2486 di conversione in legge del decreto legge n.90/2014 (approvato in via definitiva senza emendamenti per quanto attiene il sopra citato comma 4 dell'art.11 del medesimo decreto), spiega che *"La disposizione di cui al comma 4 è volta a ribadire, con riferimento agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 90 del TUEL, il divieto di effettuazione da parte dei soggetti interessati dell'attività gestionale tipica dei dirigenti. Conseguentemente, il riferimento all'inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica, purché non a quelli professionali eventualmente necessari per la specifica mansione (ad esempio, quelli di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150), è da intendere in termini di mera parametrizzazione retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell'ente, quanto meno nell'individuazione del compenso base: esso non può superare quello erogato per la categoria di appartenenza prevista dal CCNL per gli enti locali per il posto da ricoprire in riferimento alla norma, riportata nella dotazione organica. Le funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo che caratterizzano gli incarichi, tipicamente temporanei e fiduciari, di cui all'articolo 90, non devono cioè sovrapporsi a quelle gestionali e istituzionali che devono dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'ente, con ciò bilanciando la maggior discrezionalità della scelta da parte dell'organo politico, in analogia, peraltro, con quanto previsto per le figure di diretta collaborazione delle amministrazioni statali"*

CONSIDERATO che:

- l'intervento modificativo del legislatore del d.l. n. 90/2014 non si limita a ribadire quello che era già un approdo interpretativo consolidato in giurisprudenza, cioè il divieto per i componenti degli uffici di staff di svolgere attività di carattere gestionale (ossia tutti quei compiti di gestione attiva che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno), ma precisa che anche l'eventuale parametrizzazione del trattamento economico del personale in staff a quello dirigenziale, prescindendo dal possesso del titolo di studio, non comporta la possibilità di svolgere funzioni gestionali;

- stante quanto sopra, a meno che non si voglia vanificare l'inciso *"prescindendo dal possesso del titolo di studio"* e l'espresso riferimento nella relazione illustrativa alla *"deroga ai requisiti di accesso alla qualifica"*, il legislatore ha inteso introdurre la possibilità di erogare un trattamento economico dirigenziale in assenza del requisito del titolo di studio per quella particolare tipologia di personale pubblico, scelto su base fiduciaria e per una durata limitata al mandato dell'organo politico, che pur essendo chiamato a svolgere funzioni di alto profilo professionale (come ad esempio il Capo di Gabinetto o il Responsabile della comunicazione etc), non svolge attività gestionali e dunque non adotta alcun atto che possa impegnare l'Amministrazione verso l'esterno, atti ed attività che saranno sempre espletate dai vertici burocratici professionali della struttura organizzativa dell'Ente;

- il riferimento all'inquadramento dirigenziale è da intendersi in termini di mera parametrizzazione retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell'Ente nell'individuazione del compenso base, in modo che lo stesso non possa superare quello erogato per la categoria giuridica di appartenenza prevista dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il posto da ricoprire in riferimento alla norma;

- tale principio di contenimento della spesa, che risponde al più generale principio di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione pubblica, resta valido anche per quei comuni, come il nostro, privi di personale di qualifica dirigenziale, in cui le funzioni dirigenziali sono attribuite ai sensi dell'art.109 del TUEL, ai responsabili degli uffici o dei servizi, cioè a personale con inquadramento nella categoria giuridica D;

- l'attribuzione della posizione economica D1 è riservata al personale laureato in ragione delle funzioni che gli si potevano attribuire secondo l'allegato A del CCNL sottoscritto in data 31.03.1999 ovvero, tra gli altri, compiti di contenuto tecnico, gestionale o direttivo, e ma l'estensione di tale riserva al personale in staff risulta irragionevole considerato che tale personale non può svolgere compiti gestionali, pur potendo allo stesso essere affidate funzioni e mansioni di elevata complessità e fondamentale rilievo nell'attuazione del programma amministrativo di mandato dell'organo politico;

DATO ATTO che sulla base delle considerazioni sopra esposte, avvalorate da autorevole dottrina oltre che dalla nota di lettura delle suddette disposizioni pubblicate in data 31 luglio 2014 dall'ANCI, la Giunta Comunale ed il Sindaco di questo Comune hanno ritenuto di poter inquadrare il dipendente assunto in staff in categoria giuridica D, pur in assenza del diploma di laurea, in considerazione delle specifiche

caratteristiche del ruolo e della complessità delle funzioni richieste (in special modo quelle afferenti al fund raising, allo sviluppo di partenariati pubblico-privati ed all'innovazione tecnologica della macchina amministrativa comunale), che richiedono, più che una base teorica acquisibile con un diploma di laurea, una comprovata esperienza pluriennale nell'attuazione di processi di riorganizzazione informatica di innovazione tecnologica in enti ed organizzazioni complesse, una buona conoscenza del territorio comunale e sovracomunale (in particolare delle aziende artigiane, imprese commerciali e industriali, associazioni di categoria, altre istituzioni pubbliche) funzionale allo sviluppo di possibili partenariati pubblici o pubblico-privati, nonché di esperienza nella comunicazione e nella pianificazione di risorse umane e finanziarie;

VISTA la recente sentenza n.155, depositata in data 18 novembre 2014, della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna

CONSIDERATO che:

- la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, pronunciando in relazione alla corresponsione ad una persona nominata nell'anno 2011 quale Capo di Gabinetto del Sindaco, di emolumenti corrispondenti alla categoria D, posizione economica D1, in assenza dei requisiti minimi per accedere a detto inquadramento economico per non aver conseguito il titolo di studio del diploma di laurea, come richiesto dal CCNL enti locali all'epoca vigente, ha ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa per danno erariale degli amministratori e funzionari convenuti in giudizio;
- tale sentenza è relativa a fatti verificatisi nel 2011 e dunque antecedenti alla modifica dell'art. 90 del TUEL ad opera dell'art.11 comma 4 del d.l. n.90/2014;
- secondo la Corte il dipendente in Staff non poteva rivestire la posizione economica attribuitagli in quanto riservata a personale laureato in considerazione delle funzioni che gli si potevano attribuire secondo l'allegato A del CCNL sottoscritto in data 31.03.1999 ovvero, tra gli altri, compiti di contenuto tecnico, gestionale o direttivo;

RITENUTO opportuno, in via prudenziale, nonostante che la sentenza in questione si riferisca a fatti verificatisi antecedentemente alla modifica dell'art.90 TUEL ed ometta l'analisi del nuovo comma 3bis del medesimo articolo, acquisire un chiarimento interpretativo dalla stessa Corte dei Conti, funzionale a prevenire qualsiasi eventuale fattispecie di danno erariale, e di sospendere nelle more di tale chiarimento la corresponsione alla persona nominata in staff degli emolumenti corrispondenti alla categoria D, posizione economica D1, erogando alla medesima gli emolumenti previsti per la categoria giuridica immediatamente inferiore C, posizione economica C1;

ATTESO la necessità di verificare la disponibilità del soggetto interessato a continuare la prestazione lavorativa alle suddette condizioni economiche, con adeguamento del relativo contratto di lavoro;

VISTO il regolamento comunale per il reclutamento del personale a tempo determinato ai sensi dell'art.90 TUEL;

VISTO l'art.90 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 48 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Con voto unanime e favorevole dei presenti espresso nei modi di legge;

DELIBERA

1) di dare mandato al Segretario Comunale di chiedere un chiarimento interpretativo alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, in ordine alla possibilità alla luce di quanto previsto dal nuovo comma 3bis dell'articolo 90 del decreto legislativo n.267/2000 (TUEL), di attribuire al personale assunto in staff a supporto degli organi di governo, in ragione delle specifiche funzioni richieste al medesimo, la categoria giuridica D, posizione economica D1, pur non possedendo il medesimo il diploma di laurea;

2) di disporre, nelle more dell'acquisizione di tale chiarimento funzionale ad evitare il prodursi di un eventuale danno erariale, l'immediata sospensione della corresponsione alla persona nominata in staff

degli emolumenti corrispondenti alla categoria D, posizione economica D1, riconoscendo alla medesima gli emolumenti previsti per la categoria giuridica immediatamente inferiore C, posizione economica C1;

3) di dare mandato al Responsabile del Personale di verificare la disponibilità del soggetto interessato a continuare la prestazione lavorativa alle suddette condizioni economiche, con adeguamento del relativo contratto di lavoro;

4) di confermare l'attribuzione al collaboratore assunto in staff dell'unico emolumento onnicomprensivo, a titolo di trattamento economico accessorio, quantificato con deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 15/10/2014;

5) di riservarsi, all'esito del chiarimento interpretativo, l'adozione dei più opportuni e necessari provvedimenti in ordine all'inquadramento ed al trattamento economico del personale dell'Ufficio di Staff;

6) di dichiarare, con voto unanime e favorevole legalmente espresso, l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ricorrendo motivi di urgenza.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 03/12/2014

OGGETTO: Richiesta chiarimento interpretativo alla Corte dei Conti e sospensione dell'inquadramento in categoria D, posizione economica D1 del componente dell'Ufficio di Staff

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

| | |
|---|--|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: |
| | FAVOREVOLE |
| | Data, 05/12/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto Dott. Roberto Tommasini |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: |
| | FAVOREVOLE |
| | Data, 05/12/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto Dott.ssa Michela Rossi |

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

SINDACO PRESIDENTE
Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA NALDINI ILARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 05/12/2014 al 20/12/2014;
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del Decreto Legislativo 267/2000), con prot. n° _____;

Castiglion Fibocchi, 05/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:

- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Castiglion Fibocchi, 05/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA
